



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE*  
*DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE*

Prot. n. 1020

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 17 marzo 2014, con la quale la società EL-FO S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Nord-Seconda Strada, n.16-Padova, ha chiesto l'omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato "Gate Control 1.0";

VISTO il voto n. 48/14, reso nell'adunanza del 28 Gennaio 2015 ,con il quale la III<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all' omologazione del sistema con le prescrizioni e raccomandazioni che: i file contenenti le immagini debbano essere criptati al fine di garantire la riservatezza dei dati medesimi; dovranno essere eseguite sul dispositivo le prove riguardanti il grado di protezione all'acqua e alle polveri IP; nel manuale d'uso e manutenzione siano indicate le distanze limite per garantire la precisione della lettura; siano verificate le condizioni di interoperabilità tra sottosistemi differenti e la possibilità di aggiornare il singolo sistema senza interferire sugli altri; sia posta particolare attenzione all'installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, nel rispetto anche delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego; sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego;

VISTA la nota in data 26 febbraio 2015 con la quale la soc. EL-FO S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal voto n.48/14;

## **D E C R E T A**

- Art. 1 - E' omologato il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato "Gate Control 1.0", prodotto dalla società EL-FO S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Nord-Seconda Strada, n.16-Padova.
- Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema e di organizzazione dei varchi, che siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, che siano rispettate le modalità di installazione descritte nell'apposito manuale aggiornato e che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego.
- Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale Utente 1.2 nella versione aggiornata,e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 11.3.2015

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )